Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 febbraio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2511.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 784, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Buenos Aires, fra l'Italia e l'Argentina, il 4 marzo 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 784, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Buenos Aires, fra l'Italia e l'Argentina, il 4 marzo 1937-XV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2512.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 720, che ha dato esecuzione all'Accordo di carattere commerciale stipulato in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 30 marzo 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 720, che ha dato esecuzione all'Accordo di carattere commerciale stipulato in Roma, tra l'Italia e la Danimarca, il 30 marzo 1937-XV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1937-XV, n. 2513.

Costituzione dell'Ente per il cotone dell'Africa Italiana, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di sviluppare e disciplinare, mediante la creazione di un apposito ente, la produzione del cotone nell'Africa Italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito l'Ente per il cotone dell'Africa Italiana, che ha lo scopo di provvedere allo sviluppo, alla disciplina ed alla valorizzazione della produzione del cotone nell'Africa Italiana.

Esso è ente di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza ed il controllo dei Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

Art. 2.

L'Ente è amministrato da un Consiglio, composto di un presidente e di dieci membri, nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Due dei membri sono designati dal Ministro per l'Africa Italiana, uno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, uno dal Ministro per le corporazioni, uno dal Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana, uno dal Governatore generale della Libia, uno dalla Corporazione dei prodotti tessili, tre dall'Istituto cotoniero italiano.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana è nominato un Collegio di sindaci formato di tre componenti, due dei quali sono designati rispettivamente dal Ministro per le finanze e dal presidente della Corte dei conti.

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

L'Ente è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 3.

All'Ente è assegnato, per l'attuazione dei fini demandatigli, un fondo di L. 25.000.000, delle quali la metà è conferita dallo Stato e l'altra metà dall'Istituto cotoniero italiano.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Alle eventuali ulteriori esigenze finanziarie dell'ente sarà provveduto su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, con decreto Reale ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 4.

Le deliberazioni adottate dall'Ente in relazione agli scopi stabiliti dal presente decreto e dallo statuto, approvate o preventivamente autorizzate dal Ministero dell'Africa Italiana, sono obbligatorie anche per coloro che esercitano una attività agricola, industriale o commerciale, la quale interferisca con l'attività dell'Ente stesso.

Art. 5.

Con decreto Reale, a norma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le disposizioni integrative e regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2514.

Modificazioni, per l'Africa Orientale Italiana, al R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, che approva le norme per la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, che approva le norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie;

Visto il R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1653, che attribuisce al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana l'approvazione dei progetti di opere pubbliche di interesse generale ed istituisce presso il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana un Comitato superiore tecnico;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 283, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie, approvate con R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, sono apportate, per quanto concerne la loro applicazione nell'Africa Orientale Italiana, le modificazioni indicate nei seguenti articoli.

Art. 2.

Alla lettera *a*) dell'art. 20, alle somme di L. 1.000.000 e L. 500.000 devono sostituirsi, rispettivamente, quelle di L. 5.000.000 e L. 1.000.000.

Alla lettera *b*), n. 1, dello stesso articolo, alle somme di L. 300.000 e L. 500.000 devono sostituirsi, rispettivamente, quelle di L. 500.000 e L. 1.000.000.

Alla lettera *b*), n. 2, dello stesso articolo, alle somme di L. 1.000.000 e L. 300.000 devono sostituirsi, rispettivamente, quelle di L. 5.000.000 e L. 500.000.

Art. 3

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

« Sono approvati dal Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana:

a) udito il Comitato superiore tecnico:

1° i progetti, sia di massima che esecutivi, l'importo complessivo dei quali, presunto o di stima, sia compreso tra le L. 300.000 e le L. 5.000.000, se eseguibili in appalto, nonchè i progetti per i lavori in economia, il cui importo sia compreso tra le L. 100.000 e le L. 500.000;

2° i progetti parziali la cui spesa complessiva sia inferiore alle L. 5.000.000, ovvero alle L. 500.000, se si tratti di lavori in economia, quando riguardino l'esecuzione di un progetto di massima, sul quale si sia già pronunziato il Con-

siglio superiore dei lavori pubblici, e sia intervenuta l'approvazione del Ministro per l'Africa Italiana, non importino sostanziali variazioni tecniche o finanziarie ed osservino o si attengano strettamente alle direttive ed ai principî già approvati col progetto di massima;

3° i progetti, sia di massima che esecutivi, e dei progetti parziali, nei limiti di cui ai precedenti comma 1° e 2°, quando trattisi di lavori eccedenti la competenza attribuita ai Governatori;

b) su proposta dell'ingegnere capo:

1° i progetti il cui importo complessivo, presunto o di stima, sia inferiore alle L. 300.000, oppure alle L. 100.000 se trattasi di lavori in economia;

2° i progetti parziali la cui spesa complessiva sia inferiore alle L. 2.000.000 ovvero a L. 300.000, se si tratta di lavori in economia quando riguardino l'esecuzione di un progetto di massima su cui si sia pronunciato il Comitato superiore tecnico, non importino sostanziali variazioni tecniche o finanziarie ed osservino o si attengano strettamente alle direttive ed ai principî già approvati col progetto di massima.

Sono approvati dai Governatori:

a) udito il parere del Comitato tecnico:

1° i progetti, sia di massima che esecutivi, il cui importo complessivo presunto o di stima, sia compreso fra le L. 300.000 e le L. 2.000.000, se eseguibili in appalto, nonchè i progetti per lavori in economia il cui importo sia compreso fra le lire 100.000 e le L. 300.000;

2° i progetti parziali la cui spesa complessiva sia inferiore alle L. 2.000.000 ovvero alle L. 300.000 se si tratta di lavori in economia, quando riguardino un progetto di massima che già sia stato approvato dal Governatore generale, non importino sostanziali variazioni tecniche o finanziarie ed osservino o si attengano strettamente alle direttive ed ai principî già approvati col progetto di massima;

b) su proposta dell'ingegnere capo:

1° i progetti il cui importo complessivo, presunto o di stima, sia inferiore alle L. 300.000, oppure alle L. 100.000 se trattasi di lavori in economia;

2° i progetti parziali la cui spesa complessiva sia inferiore alle L. 2.000.000 avvero a L. 300.000 se trattasi di lavori in economia, quando riguardino l'esecuzione di un progetto di massima su cui si sia pronunciato il Comitato tecnico, non importino sostanziali variazioni tecniche o finanziarie ed osservino o si attengano strettamente alle direttive ed ai principî già approvati col progetto di massima.

Per i progetti di lavori di manutenzione pluriennale, la competenza è determinata dall'importo del canone previsto per ciascun anno ».

Art. 4.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 39 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro, il Governatore generale ed i Governatori rispettivamente:

a) approvano i collaudi delle opere il cui importo di progetto rientri nei limiti della competenza ad essi attribuita dal presente ordinamento;

b) deliberano sulle riserve dell'impresa non ancora risolute in via amministrativa, sentiti:

1° il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando la somma pretesa o contestata superi le L. 500.000, anche se si tratta di opere il cui collaudo spetta al Governatore generale ed ai Governatori, ai sensi della precedente lettera *a*);

2° il Comitato superiore tecnico dell'Africa Orientale Italiana, quando detta somma superi le L. 300.000 ma non le L. 500.000, anche se trattisi di opere il cui collaudo spetti ai Governatori; e quando la somma superi le L. 100.000 e trattisi di opere alla cui esecuzione provvede il Governo generale;

3° il Comitato tecnico del Governo, quando la detta somma superi le L. 100.000 ma non le L. 300.000.

Il Ministro, il Governatore generale, ed i Governatori possono sentire i rispettivi organi consultivi anche per la risoluzione di riserve d'importi inferiori;

c) deliberano sull'applicabilità delle penali stabilite nei contratti e sugli atti di transazione nei limiti delle facoltà loro attribuite dall'art. 52 dell'ordinamento amministrativo-contabile ».

Art. 5.

L'art. 48 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente ordinamento sono estese in quanto applicabili ed in quanto non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni, alle opere pubbliche che si eseguono dalle Amministrazioni municipali e da altri enti posti sotto la vigilanza dei Governi dell'Africa Orentale Italiana ».

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. 2515.

Dichiarazione formale dei fini di n. 6 Confraternite con sede in Andria (Bari).

N. 2515. R. decreto 14 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 6 Confraternite con sede in Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2516.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 5 Chiese della provincia di Venezia.

N. 2516 R. decreto 27 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 5 Chiese della provincia di Venezia, comprese nella giurisdizione della Diocesi di Concordia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2517.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 67 Chiese della provincia di Verona.

N. 2517. R. decreto 27 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 67 Chiese della provincia di Verona, comprese nella giurisdizione di quella Diocesi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2518.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Giuseppe, nella frazione Aquino del comune di Monreale (Palermo).

N. 2518. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 10 aprile 1936, completato con postilla sotto la stessa data, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Giuseppe, nella frazione Aquino del comune di Monreale (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1937-XVI, n. 2519.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Trevisi » in Modena.

N. 2519. R. decreto 16 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Trevisi » in Modena viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione provvisoria del locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

LEGGE 7 gennaio 1938-XVI, n. 33.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1392, che apporta modificazioni alle date d'inizio e di chiusura dell'anno scolastico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1392, che apporta modificazioni alle date d'inizio e di chiusura dell'anno scolastico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 gennaio 1938-XVI, n. 34.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1336, concernente l'istituzione di un Centro di studi di filologia italiana presso la Reale Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1336, concernente l'istituzione di un Centro di studi di filologia italiana presso la Reale Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 35.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1413, che stabilisce il trattamento doganale per le merci di origine e provenienza dalla Libia che s'importano nella Madre Patria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1413, che stabilisce il trattamento doganale per le merci di origine e provenienza dalla Libia che s'importano nella Madre Patria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 36.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1406, che stabilisce il trattamento doganale per le merci di origine e provenienza dall'Africa Orientale Italiana che s'importano nella Madre Patria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1406, che stabilisce il trattamento doganale per le merci di origine e provenienza dall'Africa Orientale Italiana che s'importano nella Madre Patria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 gennaio 1938-XVI, n. 37.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato, con l'aggiunta del seguente articolo, che sarà intercalato tra il 4° e il 5°, spostando di conseguenza la numerazione dell'articolo attualmente contrassegnato col n. 5:

« Art. 5. — Le disposizioni contenute nel presente Regio decreto-legge non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni appartenenti al Ministero delle comunicazioni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — ROSSONI — LANTINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1938-XVI, n. 38.

Concessione della protezione temporanea alle invenzioni industriali a modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella VIII Mostra mercato nazionale dell'Artigianato che si terrà a Firenze dal 14 al 29 maggio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle Esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella VIII Mostra mercato nazionale dell'Artigianato che si terrà a Firenze dal 14 al 29 maggio 1938-XVI, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 93. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1938-XVI.

Autorizzazione al Banco di Napoli a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Torino nell'esercizio della filiale di Mogadiscio.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 7 del R. decreto 1° luglio 1937, n. 1878, sul completamento delle norme in materia di disciplina delle attività economiche nelle Colonie, contenute nel R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872;
Riconosciuta l'opportunità di autorizzare la sostituzione del Banco di Napoli alla Cassa di risparmio di Torino nell'esercizio della filiale di Mogadiscio;
Vista l'autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito n. 706 del 7 gennaio 1938-XVI;
Sentita la Consulta coloniale corporativa per il credito e l'assicurazione;

Decreta:

Articolo unico.

Il Banco di Napoli è autorizzato a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Torino nell'esercizio della filiale di Mogadiscio, nei modi e con gli effetti stabiliti dall'autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito n. 706 del 7 gennaio 1938-XVI.

Roma, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

(598)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1937-XV.

Modificazione del decreto del 13 maggio 1935-XIII concernente gli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1935 XIII, che determina l'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile, modificato dai decreti Ministeriali 11 ottobre 1935-XIII, 17 gennaio 1936-XIV, 15 maggio 1936-XIV, 14 novembre 1936-XV e 18 febbraio 1937-XV;

Di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aeroporti doganali, contenuto nell'art. 2 del decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII e modificato coi decreti Ministeriali 11 ottobre 1935-XIII, 17 gennaio 1936-XIV, 15 maggio 1936-XIV e 14 novembre 1936-XV, sono aggiunti i seguenti aeroporti:

A) Aeroporti per l'atterraggio degli aeroplani:

Rodi (Fileremo): ufficio doganale di Rodi (sezione doganale istituita con decreto governatoriale 15 maggio 1937-XV, n. 113);

Ronchi dei Legionari, circoscrizione doganale di Trieste.

Art. 2.

La lettera *B*) dell'art. 4 del decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII contenente l'elenco degli idroscali non doganali aperti al traffico aereo civile, è così modificata:

B) Aeroporti per l'ammaraggio degli idrovolanti (idroscali).

Fiume;
Lagosta;
Lussino;
Pavia;
Portorose;
Pola (Santa Caterina);
San Remo;
Sesto Calende;
Torino (Ponte Isabella).

La lettera *C*) dello stesso art. 4 è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro per l'aeronautica*:
VALLE.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(599)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Torino, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale La Mandria-Fiano, dal punto in cui essa esce dalla cinta de La Mandria sino nei pressi della Cascina Biglia, e di qui, in linea retta, lungo l'antico confine dei comuni di La Cassa e Fiano, sino a raggiungere la sponda del torrente Ceronda; segue poi la Ceronda sino all'ingresso di questo corso d'acqua nella riserva di Pralungo; infine il confine della riserva di Pralungo, sino al muro di cinta de La Mandria;

Visti i decreti Ministeriali 8 luglio 1935, 6 agosto 1936 e 26 febbraio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1935-36, 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Torino, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(600)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 7 febbraio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1937-XVI, n. 2230, relativo a provvedimenti per il credito peschereccio nell'Africa Orientale Italiana.

(648)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 7 febbraio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2240, relativo alla istituzione in Libia del monopolio dei tè e suoi surrogati, del carcadè e del mate.

(649)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che in data 12 febbraio 1938-XVI, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, relativo alla costituzione, il funzionamento e l'ordinamento della Milizia ferroviaria.

(650)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Avvisi di rettifica.

Nell'elenco n. 7 per « rettifiche di intestazione » pubblicato nelle puntate nn. 270, 279 e 287 della *Gazzetta Ufficiale* in data, rispettivamente, 22 novembre 1937-XVI e 2 e 13 dicembre stesso anno, il n. 350161 relativo al certificato (L. 42) del Redimibile 3,50 % intestato a Pesce Biagio, deve intendersi rettificato in « 353161 ».

(620)

Nell'elenco n. 8 per « rettifiche di intestazione » pubblicato nelle puntate nn. 282, 293 e 301 della *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente in data 6, 20 e 30 dicembre 1937-XVI i nominativi, relativi al certificato del Redimibile 3,50 % n. 494287 (L. 381,50), *Ginepra Carmela* e *Cinepra Carmen* devono intendersi rettificati in *Ginefra Carmela* e *Cinefra Carmen.*

(621)

Nell'elenco n. 8 per « rettifiche di intestazione » pubblicato nelle puntate nn. 282, 293 e 301 della *Gazzetta Ufficiale*, in data, rispettivamente, 6, 20 e 30 dicembre 1937-XVI, il numero 350495 (L. 245) relativo al certificato del Redimibile 3,50 % intestato a Meli Caterina, deve intendersi rettificato in « 359495 ».

(622)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio di bonifica del bacino meridionale del lago e delle paludi di Massaciuccoli (Pisa).

Con decreto Ministeriale n. 901 del 7 febbraio 1938-XVI è stato nominato presidente del Consorzio di bonifica del bacino meridionale del lago e delle paludi di Massaciuccoli, in provincia di Pisa, il conte dott. Vincenzo Venerosi Pesciolini.

(608)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Ventimiglia di Sicilia (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 15 settembre 1937-XV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed a mettere in liquidazione la Cassa rurale di prestiti di Ventimiglia di Sicilia (Palermo), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 settembre 1937-XV con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale;

Considerato che il sig. Francesco Milazzo membro del Comitato di sorveglianza ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giovan Maria Mammina fu Michele è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII capo III del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, in sostituzione del sig. Francesco Milazzo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(601)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Mattegna (Trieste), in liquidazione.

Nella seduta tenuta l'11 febbraio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Mattegna (Trieste), in liquidazione, il sig. Edoardo Dolenz è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(651)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di S. Prisco (Napoli).

Nella seduta tenuta il 7 febbraio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di San Prisco (Napoli) il sig. avv. Giovanni Fiorentino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(652)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.